

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAOLO DI STEFANO

Seduta del 14/11/2024

FATTO

Con ricorso depositato il 27.08.2024 il ricorrente, premettendo di aver stipulato un contratto di finanziamento, di averlo anticipatamente estinto e di aver infruttuosamente esperito il reclamo nei confronti dell'intermediario, chiede la restituzione della somma di € 996,43 a titolo di "spese di istruttoria", "commissione intermediazione creditizia", "commissione di estinzione anticipata"; chiede la restituzione delle quote versate successivamente all'estinzione o non dovute, oltre € 200,00 per spese di assistenza ed interessi dalla data del reclamo.

In sede di controdeduzioni l'intermediario assume che al cliente spetti il rimborso dei soli costi non maturati così come già restituiti in sede di conteggio estintivo nella misura di € 2.415,28 a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale.

Quanto alle voci di costo, rileva di non essere tenuto alla restituzione delle commissioni di intermediazione, perché percepite dal mediatore creditizio, le spese di istruttoria e di attivazione hanno natura up front; soggiunge che non vi sono quote versate in eccedenza e da rimborsare e che i diritti di estinzione siano parimenti non dovuti.

DIRITTO

La domanda concerne la pretesa restitutoria di alcune voci di costo relative a un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato il 12.03.2019 ed estinto nel 2024 in corrispondenza della rata 55 di 120.

La materia è disciplinata dall'art. 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), che ha modificato l'art. 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte". Mentre, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi "l'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che: *"9.5. - La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".* La Corte ha quindi affermato che: *"12.4.-Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia"*, statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, la giurisprudenza dell'ABF si è mantenuta conforme ai principi già espressi dal Collegio di Coordinamento, il quale, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25.07.2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis", aveva chiarito che: *«il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front»* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF»* (Collegio di Coordinamento, dec. n. 26525/19).

Detti principi rimangono invariati anche a seguito della legge di conversione n. 136 del 9 ottobre 2023 del decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 1 *octies* del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2, nei seguenti termini: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del*

codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 - sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Così esposto il quadro normativo di riferimento, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto alla restituzione delle voci di costo relative alle commissioni d'istruttoria, le quali hanno natura *up-front* poiché elencano esclusivamente attività preliminari alla conclusione del contratto, ed ai costi d'intermediazione, i quali hanno anche natura *up front* poiché rinviano al conferimento dell'incarico all'intermediario del credito e contengono la descrizione di attività circoscritte alla fase preliminare dell'incarico (cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 9023/2023 Collegio di Roma, decisione n. 3807/2021; Collegio di Torino, decisione n. 2043/2020).

Il criterio di rimborso, dunque, deve tener conto della seguente tabella:

Il contenuto di rimborsi, dunque, deve tener conto della seguente tabella:									
rate complessive	120	rate scadute	55	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	65	TAN	6,00%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN		32,15%						
Spese di istruttoria				520,00 €	Up front	Curva degli interessi	167,18 €		167,18 €
Commissioni di intermediazione creditizia				1.054,20 €	Up front	Curva degli interessi	338,93 €		338,93 €
Totale									506,11 €

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente poiché è stato considerato per tutte le commissioni il criterio di calcolo del *pro rata temporis*.

Il Collegio rigetta sia la domanda di rimborso di quote indebitamente trattenute dall'intermediario, perché generica e non documentata, sia la domanda di restituzione dell'importo versato a titolo di commissione di estinzione anticipata, la cui applicazione appare in linea con i criteri dettati dall'art. 125-sexies, comma 2, TUB. Sul punto, si richiama la posizione del Collegio di Coordinamento che con decisione n. 5909/2020 ha espresso il seguente principio: «La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125-sexies, comma 3, T.U.B.».

La ricorrente, poi, non ha contestato il criterio di calcolo adottato per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo previsto dalla citata norma, tenuto conto dell'ulteriore arresto della giurisprudenza dei Collegi, a mente del quale: «l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito» (Collegio di Coordinamento, decisione n. 11679 del 05.05.2021).

Infine, la domanda di pagamento avanzata a titolo di spese di assistenza è inammissibile, perché non è stata formulata in sede di reclamo; essa è anche infondata, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

Il ricorrente ha quindi diritto alla ripetizione in proprio favore della somma di € 506,11, oltre interessi dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 506,11, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI